

Direttiva
sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni
erogate nei servizi di assistenza e cura a domicilio
 (del 13 maggio 2011)

IL MEDICO CANTONALE

Richiamati gli articoli 3 lett. f) e g), 54, 58, 62, 64 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (in seguito Legge sanitaria), gli articoli 1, 5 e 8 cpv. 1 lett. c) del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni del 22 marzo 2011 (in seguito Regolamento);

preso atto delle condizioni poste nell'autorizzazione d'esercizio rilasciata ad ogni servizio di assistenza e cura a domicilio in applicazione dell'art. 81 della Legge sanitaria;
 in collaborazione con l'Ufficio di sanità e l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 Ai fini della presente Direttiva è considerato «operatore responsabile» un operatore sanitario alle dipendenze del servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) con livello di formazione terziario nell'ambito di competenza del SACD, limitatamente ai seguenti operatori sanitari come definiti nell'art. 54 della Legge sanitaria:

- a) formazione universitaria: medico
- b) altra formazione: levatrice, infermiere, fisioterapista, ergoterapista.

Art. 2 Ai fini della presente Direttiva è considerata «prestazione sanitaria» ogni intervento che cumulativamente:

- a) viene iscritto come tale da un operatore responsabile nel piano di cura dell'utente
- b) viene erogato, ad avviso dell'operatore responsabile, con finalità diagnostica o terapeutica sull'utente o sul suo ambiente di riferimento
- c) richiede delle competenze acquisite tramite una formazione professionale in ambito sanitario per essere debitamente attuato e valutato.

Art. 3 Ai fini della presente Direttiva è considerata «prestazione di assistenza» ogni intervento che cumulativamente:

- a) viene iscritto come tale da un operatore responsabile nel piano di cura dell'utente
- b) viene erogato, ad avviso dell'operatore responsabile, senza finalità diagnostica o terapeutica sull'utente o sul suo ambiente di riferimento
- c) non richiede delle competenze acquisite tramite una formazione professionale in ambito sanitario per essere correttamente attuato e valutato.

Art. 4 ¹Il piano di cura dell'utente deve essere redatto entro 5 giorni dalla prima valutazione dei bisogni, effettuata a domicilio nel rispetto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e) del Regolamento, congiuntamente da uno o più operatori responsabili.

²Nel piano di cura le prestazioni sanitarie devono essere indicate e distinte in modo inequivocabile dalle prestazioni di assistenza.

Art. 5 Un operatore responsabile incaricato della valutazione e dell'aggiornamento del piano di cura dell'utente stabilisce, in conformità all'art. 8 cpv. 1 lett. a) del Regolamento, quale figura professionale è abilitata ad erogare le prestazioni sanitarie e le prestazioni di assistenza nel rispetto dell'art. 64 cpv. 1 della Legge sanitaria.

Art. 6 L'operatore responsabile è l'unica figura professionale abilitata a delegare l'erogazione di prestazioni, nel rispetto dell'art. 62 cpv. 3 della Legge sanitaria, a personale dipendente del SACD che non rientra nel novero degli operatori sanitari ai sensi dell'art. 54 della Legge sanitaria.

Art. 7 Ogni inosservanza della presente Direttiva va segnalata tempestivamente al Medico cantonale.

872.125

Art. 8 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2011**, 291.

¹ Entrata in vigore: 13 maggio 2011 - BU 2011, 291.